

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)308

Vol. 1980/0110

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

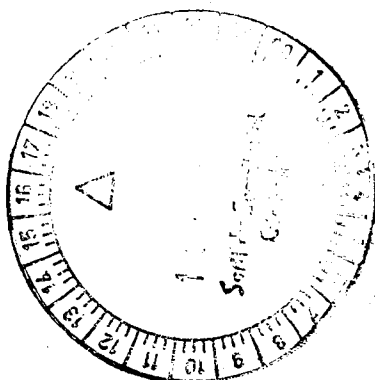
COM(80) 308 def.

Bruxelles, 9 giugno 1980

Modifiche alla proposta di QUINTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti il regime delle imposte sulla cifra
d'affari e delle altre imposizioni indirette
interne applicabili al traffico internazionale di
viaggiatori

(presentate dalla Commissione al Consiglio
ai sensi dell'articolo 149, comma 2 del
trattato CEE)



RELAZIONE

1. Il 30 novembre 1979, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di quinta direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori.

Il Comitato economico e sociale ed il Parlamento europeo, consultati su tale proposta, hanno emesso il loro parere in merito rispettivamente il 30 gennaio 1980 ed il 18 aprile 1980.

2. Pur esprimendo parere favorevole, al pari del Comitato economico e sociale, il Parlamento europeo propone di inserire nella proposta talune disposizioni che la Commissione accetta a condizione che vengano modificate le modalità di soppressione delle deroghe concesse alla Danimarca e all'Irlanda.

3. Si tratta :

- della data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella proposta iniziale ;
- dell'aumento progressivo, secondo un calendario preciso, delle franchigie intracomunitarie ;
- della graduale soppressione dei limiti quantitativi riguardanti il tè ed il caffè per il traffico all'interno della comunità, nonché dell'aumento di quello riguardante il vino.

4. La Commissione propone di fissare, come data d'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della proposta iniziale, il 1° luglio 1980.

Nel fissare questa data, che coincide con la vigilia delle vacanze estive, è evidente che l'obiettivo psicologico e politico delle direttive del Consiglio che la popolazione degli Stati membri prenda coscienza della realtà del mercato comune sarà conseguito nelle migliori condizioni.

5. Come il Parlamento europeo, la Commissione ritiene che sia opportuno programmare per i prossimi anni l'aumento delle franchigie intracomunitarie entro limiti ragionevoli.

Tale programmazione presenta in linea di massima vantaggi non trascurabili :

- assicura un notevole aumento delle franchigie fiscali, richiedendo agli Stati membri soltanto uno sforzo graduale ;
- dà alle amministrazioni nazionali la possibilità di preparare per tempo le decisioni amministrative di applicazione;
- semplifica il lavoro di tutte le istituzioni comunitarie interessate
 - Commissione, Comitato economico e sociale, Parlamento europeo - evitando loro di doversi pronunciare su ogni aumento i cui effetti sono limitati.

La proposta che non ha potuto essere discussa in tempo utile al Consiglio perché mancava il parere del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, dimostra l'interesse di un programma d'aumento a medio termine.

Si tratta del seguente programma :

Data di entrata in vigore	Franchigia per i viaggiatori di età pari o superiore a 15 anni	Franchigia per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni	Deroga concessa per quanto riguarda il valore unitario dei beni	
			Danimarca	Irlanda
1.7.1980	210 UCE	60 UCE	160 UCE	100 UCE
1.1.1981	250 UCE	70 UCE	200 UCE	140 UCE
1.1.1982	300 UCE	85 UCE	250 UCE	200 UCE (250 UCE a partire dal 1.1.1983)

La Commissione ritiene che, tenuto conto della situazione economica complessiva, il graduale sforzo richiesto agli Stati membri sia perfettamente realizzabile.

Come richiesto dal Parlamento europeo, l'aumento proposto per ciascuna tappa del programma (1.7.1980; 1.1.1981; 1.1.1982) è dell'ordine del 20% rispetto all'importo precedente.

Tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi tra il 1° gennaio 1979 (data alla quale sono stati fissati gli ultimi aumenti delle franchigie) e il 1° gennaio 1982, lo sforzo effettivo richiesto agli Stati membri non sembra eccessivo.

E' necessario inoltre uno sforzo particolare per eliminare le differenze tra le deroghe, riguardanti il valore unitario dei beni, accordate alla Danimarca e all'Irlanda, e la franchigia normale.

- Le franchigie quantitative previste dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE sono giustificate dalle elevate accise che gravano sui beni enumerati da tale articolo. La Commissione, dopo aver constatato che pochi Stati membri applicano un'accisa sul tè e sul caffè, ritiene che, almeno per il traffico intracomunitario, tale franchigia possa essere gradualmente soppressa. La soppressione, che non avrebbe effetti negativi concreti né per le economie né per il gettito fiscale degli Stati membri, consentirebbe di semplificare l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alle franchigie fiscali.

Modifiche alla proposta di quinta direttiva del Consiglio relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

(presentate dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, comma 2 del trattato CEE)

La Commissione modifica la proposta come segue :

- è aggiunto il seguente considerando :

considerando che i limiti quantitativi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) della direttiva 69/169/CEE, per il caffè ed il tè, possono determinare delle formalità alle frontiere, che le eventuali imposizioni effettuate possono dar luogo ad un gettito fiscale modesto, che è quindi opportuno prevedere la graduale soppressione di detti limiti quantitativi nel traffico fra Stati membri.

- gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti articoli :

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a) ai paragrafi 1 e 3, l'espressione "centottanta unità di conto europee" è sostituita :

- con effetto dal 1° luglio 1980, dall'espressione "duecentodieci UCE" ;
- con effetto dal 1° gennaio 1981, dall'espressione "duecentocinquanta UCE" ;
- con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'espressione "trecento UCE" ;

b) al paragrafo 2, l'espressione "cinquanta unità di conto europee" è sostituita :

- con effetto dal 1° luglio 1980, dall'espressione "sessanta UCE" ;
- con effetto dal 1° gennaio 1981, dall'espressione "settanta UCE" ;
- con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'espressione "ottantacinque UCE".

Articolo 2

L'articolo 4 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a) con effetto dal 1° luglio 1980 :

- al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, colonna II "traffico tra Stati membri", l'espressione "in totale 4 litri" è sostituita dall'espressione "in totale cinque litri."
- al paragrafo 1, lettera d) "caffè o estratti ed essenze di caffè", colonna II "traffico tra Stati membri", le espressioni "750 grammi" e "300 grammi" sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "1000 grammi", e "400 grammi" ;

- al paragrafo 1, lettera e) "tè o estratti ed essenze di tè", colonna II "traffico tra Stati membri", le espressioni "150 grammi" e "60 grammi" sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "200 grammi" e "80 grammi".

- b) con effetto dal 1° gennaio 1982, le lettere d) "caffè o estratti ed essenze di caffè" ed e) "tè o estratti ed essenze di tè" del paragrafo 1, colonna II "traffico tra Stati membri" sono soppresse.

Articolo 3

La direttiva 78/1032/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE :

- a) il Regno di Danimarca può escludere dalla franchigia merci il cui valore unitario sia superiore a :

- centosessanta UCE fino al 31 dicembre 1980 ;
- duecento UCE tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1981 ;
- duecentocinquanta UCE tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1983 ;

- b) l'Irlanda può escludere dalla franchigia merci il cui valore unitario sia superiore a :

- cento UCE fino al 31 dicembre 1980 ;
- centoquaranta UCE tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1981 ;
- duecento UCE tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1982 ;
- duecentocinquanta UCE tra il 1° gennaio 1983 e il 31 dicembre 1983".

2. All'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 78/1032/CEE

l'espressione "tre litri" è sostituita dall'espressione "4 litri".

- l'articolo 3 diventa articolo 4
- l'articolo 4 diventa articolo 5 e nel primo paragrafo è soppressa l'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 1980"
- l'articolo 5 diventa articolo 6.